

ATTI DELLA SANTA SEDE

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA. Alcuni decreti riguardanti la commissione pontificia e la proroga di competenza.*

1. *La commissione pontificia*

1. 1. Decreto di concessione della commissione pontificia, per il terzo grado di giudizio, a favore di un tribunale locale, 3 novembre 2010 (prot. n. 44661/10 CP).

In causa, de qua supra, Tribunal A die 8 iunii 2007 sententiam tulit negativam, quam tamen Forum Metropolitanum B, post supplementum instructionis, die 29 martii 2010 partim infirmavit, constare quidem edicens de nullitate matrimonii ob incapacitatem assumendi obligationes matrimonii essentialia ex parte viri actoris.

Litteris dein diei 25 septembris 2010, Rev. mus Vicarius iudicialis B, ad instantiam viri actoris, Commissionem petiit Pontificiam, adeo ut eadem causa tertio in iudicii gradu pertractari ac definiri posset coram quodam tribunali polono, potius quam apud Rotam Romanam, iure competentem.

Quibus omnibus prae habitis:

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo examinata;

Perlectis sententiis in causa latis;

Nella causa, di cui sopra, il Tribunale di A in data 8 giugno 2007 ha emesso una sentenza negativa, che però fu parzialmente riformata il 29 marzo 2010 dal Foro Metropolitanum di B, dopo un supplemento istruttorio, dichiarando quindi constare della nullità del matrimonio per l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte dell'uomo attore.

Con lettera, poi, del 25 settembre 2010, il Rev.mo Vicario giudiziale di B, su istanza dell'uomo attore, ha chiesto la Commissione Pontificia, affinché la stessa causa potesse essere trattata e definita in terzo grado di giudizio davanti ad un tribunale polacco, anziché dalla Rota Romana, competente per diritto.

Considerato tutto ciò: il

SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

Esaminato diligentemente il caso;

Lette attentamente le sentenze emesse nella causa;

* Vedi alla fine della raccolta dei decreti il contributo di P. MALECHA, *Commissioni pontificie e proroghe di competenza nelle cause di nullità del matrimonio alla luce della recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica*.

Cum difformitas sententiarum in casu latarum haud quidem in doctrinae aut iurisprudentiae disparilitate rationem habere videatur, sed tantummodo in factorum aestimatione et supplemento instructionis in secunda instantia peracto;

Attenta commendatione Exc.mi Episcopi A;

Animadverso quod mulier conventa interrogata hac in re, iuxta relationem Rev.mi Vicarii iudicialis B, nullum responsum dedit;

Perpensis peculiaribus casus circumstantiis;

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae deputato;

Vi art. 124, n. 2 Const. Ap. *Pastor bonus* necnon artt. 35, n. 2 et 115, §§ 1 et 4 H.S.T. *Legis propriae*;

Prae oculis habito principio, iuxta quod in Ecclesia suprema semper lex esse debet animarum salus (cf. can. 1752),

decrevit:

Petitam gratiam concedi, id est causam in tertio iudicii gradu iudicandam Tribunali Metropolitano C committendam esse et facto committi.

Suo tempore idem Tribunal exemplar decisionis latae pro notitia huic Signaturae Apostolicae transmittere velit.

Quod notificetur iis quorum interest ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 3 novembris 2010.

Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus*

✠ FRANCISCUS DANEELS,

o. praem., *Secretarius*

Non sembrando che la difformità delle sentenze emesse nel caso abbia alcun fondamento in una disparità di dottrina o di giurisprudenza, ma soltanto in una (diversa) valutazione dei fatti e nel supplemento istruttorio effettuato nella seconda istanza;

Vista la raccomandazione dell'Ecc.mo Vescovo di A;

Osservato che la donna convenuta interrogata in merito, secondo la relazione del Rev.mo Vicario giudiziale di B, non ha fornito alcuna risposta;

Valutate le particolari circostanze del caso;

Udito il Rev.mo Promotore di giustizia deputato;

In forza dell'art. 124, n. 2 della Cost. Ap. *Pastor bonus* nonché degli artt. 35, n. 2 e 115, §§ 1 e 4 della *Lex propria* di Q.S.T.;

Avendo davanti agli occhi il principio secondo il quale legge suprema nella Chiesa deve essere sempre la salvezza delle anime (cf. can. 1752),

si decreta:

che la grazia richiesta è concessa, ossia la causa in terzo grado di giudizio sia affidata, per essere giudicata, e di fatto è affidata al Tribunale Metropolitano di C.

Lo stesso Tribunale, a suo tempo, trasmetta per conoscenza copia della decisione emanata a questa Segnatura Apostolica.

Ciò si notifici per ogni effetto di legge a chiunque abbia interesse.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 3 novembre 2010.

Raymond Leo Card. BURKE, *Prefetto*

✠ FRANS DANEELS,

o. praem., *Secretario*

1. 2. Decreto di concessione della commissione pontificia, per il quarto grado di giudizio *tamquam in tertia instantia*, a favore di un tribunale locale, 25 gennaio 2011, (prot. n. 37222/11 CP).

In causa, de qua supra, Tribunal A die 9 februarii 2004 sententiam tulit negativam, quam tamen Forum Metropolitanum B, post supplementum instructionis, die 10 februarii 2005 infirmavit, constare quidem edicens de nullitate matrimonii ob incapacitatem assumendi obligationes matrimonii essentialia ex parte mulieris conventae. Idem insuper Forum appellationis decisionem edixit affirmativam ob novum caput nullitatis matrimonii introductum et pertractatum *tamquam in prima instantia*, seu ob vim et metum viro actori incussum.

Causa dein indulto huius Signaturae Apostolicae diei 24 iunii 2005 (prot. n. 37222/05 CP) iudicanda commissa est Foro Metropolitanum C, quod in tertio iurisdictionis gradu, die 29 decembris 2005 sententiam tulit negativam, non constare quidem edicens de nullitate matrimonii ob incapacitatem assumendi obligationes matrimonii essentialia ex parte mulieris conventae necnon ob vim et metum viro actori incussum.

Litteris tandem die 23 decembris 2010, Rev.mus Vicarius iudicialis A, ad instantiam viri actoris, Commissionem petiit Pontificiam adeo ut eadem causa quarto in iudicii gradu coram quodam Tribunali in Polonia sito pertractari ac definiri posset, potius quam apud Rotam Romanam, iure competentem.

Quibus omnibus praehabitis :

Nella causa, di cui sopra, il Tribunale di A in data 9 febbraio 2004 ha emesso una sentenza negativa, che però fu riformata il 10 febbraio 2005 dal Foro Metropolitanum di B, dopo un supplemento istruttorio, dichiarandosi quindi la nullità del matrimonio per l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte della donna convenuta. Inoltre, lo stesso Foro d'appello ha emesso una decisione affermativa per un nuovo capo di nullità del matrimonio introdotto e trattato *come se si fosse in prima istanza*, ossia per la violenza e il timore incussi all'uomo attore.

La causa, poi, con indulto di questa Segnatura Apostolica del 24 giugno 2005 (prot. n. 37222/05 CP), è stata affidata, per essere giudicata, al Foro Metropolitanum di C, che in terzo grado di giurisdizione, in data 29 dicembre 2005, ha emesso sentenza negativa, dichiarando quindi non constare della nullità del matrimonio per l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte della donna convenuta nonché per la violenza ed il timore incussi all'uomo attore.

Con lettera, infine, del 23 dicembre 2010, il Rev.mo Vicario giudiziale di A, su istanza dell'uomo attore, ha chiesto la Commissione Pontificia, affinché la stessa causa potesse essere trattata e definita in quarto grado di giudizio davanti ad un Tribunale ubicato in Polonia invece della Rota Romana, competente per diritto.

Considerato tutto ciò : il

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo examinata;

Perlectis sententiis in causa latis;

Considerato quod in quarto iurisdictionis gradu, solummodo de vi et metu viro actori incusso *tamquam in tertia instantia* tractandum erit;

Cum relate ad idem caput difformitas sententiarum latarum haud quidem in doctrinae aut iurisprudentiae disparilitate rationem habere videatur, sed tantummodo in factorum aestimatione;

Attenta commendatione Exc.mi Episcopi A;

Animadverso quod mulier conventa, interrogata, sese opponit ulteriori pertractationi causae, sed quoad Commissionem Pontificiam nullum dedit responsum;

Perpensis peculiaribus casus circumstantiis;

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae deputato;

Vi art. 124, n. 2 Const. Ap. Pastor bonus necnon artt. 35, n. 2 et 115, §§ 1 et 4 H.S.T. *Legis propriae*;

Prae oculis habito principio, iuxta quod in Ecclesia suprema semper lex esse debet animarum salus (cf. can. 1752),

decrevit:

Petitam gratiam concedi, id est causam in quarto iurisdictionis gradu *tamquam in tertia instantia* iudicandam Tribunali Metropolitano D committendam esse et facto committi.

Suo tempore idem Tribunal exemplar decisionis latae pro notitia huic Signaturae Apostolicae transmittere velit.

SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNAURA APOSTOLICA

Esaminato diligentemente il caso;

Lette attentamente le sentenze emesse nella causa;

Considerato che in quarto grado di giurisdizione si dovrà trattare soltanto della violenza e del timore incusso all'uomo attore *come se si fosse in terza istanza*;

Poiché in riferimento allo stesso capo la difformità delle sentenze emesse non sembra che abbia alcun fondamento in una disparità di dottrina o di giurisprudenza, ma soltanto in una (diversa) valutazione dei fatti;

Vista la raccomandazione dell'Ecc.mo Vescovo di A;

Osservato che la donna convenuta, interrogata, si è opposta all'ulteriore trattazione della causa, ma in merito alla Commissione Pontificia non ha fornito alcuna risposta;

Valutate le particolari circostanze del caso;

Udito il Rev.mo Promotore di giustizia deputato;

In forza dell'art. 124, n. 2 della Cost. Ap. *Pastor bonus* nonché degli artt. 35, n. 2 e 115, §§ 1 e 4 della *Lex propria* di Q.S.T.;

Avendo davanti agli occhi il principio secondo il quale legge suprema nella Chiesa deve essere sempre la salvezza delle anime (cf. can. 1752),

si decreta:

che la grazia richiesta è concessa, ossia la causa in quarto grado di giurisdizione *come se si fosse in terza istanza* sia affidata, per essere giudicata, e di fatto è affidata al Tribunale Metropolitano di D.

Lo stesso Tribunale, a suo tempo, trasmetta per conoscenza copia della decisione emanata a questa Segnatura Apostolica.

Quod notificetur iis quorum interest ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 25 ianuarii 2011.

Raimundus Leo Card. BURKE, *Praefectus*
✠ Franciscus DANEELS,
o. praem., *Secretarius*

Ciò si notifici per ogni effetto di legge a chiunque abbia interesse.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 25 gennaio 2011.

Raymond Leo Card. BURKE, *Prefetto*
✠ Frans DANEELS,
o. praem., *Segretario*

1. 3. Decreto di concessione della commissione pontificia, per il terzo grado di giudizio, a favore di un tribunale locale, per vedere, dopo la doppia sentenza negativa conforme, sulla nuova proposizione della causa e soltanto, in ipotesi positiva, sul merito della stessa causa, 8 settembre 2009, (prot. n. 43067/09 CP).

In causa, de qua in epigraphe, Tribunal A primae instantiae die 3 novembris 2008 ob metum viro actori incussum (cf. can. 1103 CIC) sententiam tulit negativam, quam Tribunal Metropolitanum B secundae instantiae die 21 aprilis 2009 confirmavit.

Litteris tamen diei 25 augusti 2009 Exc. mus Episcopus A ad instantiam viri actoris Commissionem petiit Pontificiam, adeo ut aliquod Tribunal in Germania situm loco Rotae Romanae, iure competentis, videre posset de novo eiusdem causae examine concedendo et, quatenus affirmative, de merito causae.

Quibus omnibus prae habitis:

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo examinata;

Perlectis sententiis in causa latis;

Consideratis peculiaribus circumstantiis in casu;

Nella causa, di cui in epigrafe, il Tribunale di prima istanza di A in data 3 novembre 2008 ha emesso una sentenza negativa per il timore incusso all'uomo attore (cf. can. 1103 CIC), confermata il 21 aprile 2009 dal Foro Metropolitanum di seconda istanza di B.

Con lettera però del 25 agosto 2009, l'Ecc.mo Vescovo di A, su istanza dell'uomo attore, ha chiesto la Commissione Pontificia, affinché un Tribunale ubicato in Germania invece della Rota Romana, competente per diritto, potesse conoscere della concessione della nuova proposizione della stessa causa e, in caso affermativo, del merito della causa.

Considerato tutto ciò: il

SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

Esaminato diligentemente il caso;

Lette attentamente le sentenze emesse nella causa;

Valutate le particolari circostanze del caso;

Praemisso quod huius Signaturae Apostolicae in casu non est examinare utrum, necne, novum eiusdem causae examen concedendum sit, sed tantummodo utrum, necne, specifica ratio satis cogens habeatur (cf. can. 90, § 1 CIC) ad petitam gratiam concedendam, seu ut aliquod Tribunal in Germania situm de re videre possit loco Tribunalis iure competentis Rotae Romanae;

Attenta commendatione Exc.mi Episcopi A;

Animadverso quod mulier conventa, interpellata, sese petitae gratiae non opponit;

Cum in casu nullo modo agatur de quaestione iuris, sed tantum de quaestione facti;

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae Substituto;

Vi art. 124, n. 2 Const. Ap. *Pastor Bonus* et art. 35, n. 2 *Legis propriae* H.S.T.;

Prae oculis habito principio, iuxta quod in Ecclesia suprema semper lex esse debet animarum salus (cf. can. 1752 CIC),

decrevit:

Petitam gratiam concedi, id est causam in tertio iurisdictionis gradu iudicandam Tribunali Metropolitano C committendam esse et facto committi, *ea tamen mente ut primum videat de nova causae propositione ad normam can. 1644, § 1 concedenda, annon, et dein, tantum si affirmative responsum fuerit, de merito causae in tertio iurisdictionis gradu.*

Suo tempore decisionis in causa latae exemplar pro notitia huic Signaturae Apostolicae transmittatur.

Premesso che non spetta a questa Segnatura Apostolica esaminare se la nuova proposizione della causa sia da concedere o meno, ma soltanto se ricorra una specifica e sufficiente causa (cf. can. 90, § 1 CIC) per concedere o meno la grazia richiesta, ovvero affinché un Tribunale ubicato in Germania possa esaminare il caso invece del Tribunale della Rota Romana, competente per diritto;

Vista la raccomandazione dell'Ecc.mo Vescovo di A;

Osservato che la donna convenuta, interpellata, non si è opposta alla grazia richiesta;

Poiché nel caso non si tratta in alcun modo di una questione di diritto, ma soltanto di una questione di fatto;

Udito il Rev.mo Promotore di giustizia sostituto;

In forza dell'art. 124, n. 2 delle Cost. Ap. *Pastor bonus* e dell'art. 35, n. 2 della *Lex propria* di Q.S.T.;

Avendo davanti agli occhi il principio secondo il quale legge suprema nella Chiesa deve essere sempre la salvezza delle anime (cf. can. 1752 CIC),

si decreta:

che la grazia richiesta è concessa, ossia la causa in terzo grado di giurisdizione sia affidata, per essere giudicata, e di fatto è affidata al Tribunale Metropolitano di C, con l'intendimento però che detto tribunale esamini preliminarmente, a norma del can. 1644, § 1, la questione della concessione o meno della nuova proposizione della causa, e quindi, soltanto in caso di risposta affermativa, esamini il merito della causa in terzo grado di giurisdizione.

Copia della decisione emanata, a suo tempo, è da trasmettere per conoscenza a questa Segnatura Apostolica.

Quod notificetur iis quorum interest ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 8 septembris 2009.

✠ Raimundus LEO BURKE, *Praefectus*

✠ Franciscus DANEELS,
o. praem., *Secretarius*

Ciò si notifici per ogni effetto di legge a chiunque abbia interesse.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 8 settembre 2009.

✠ Raymond LEO BURKE, *Prefetto*

✠ Frans DANEELS,
o. praem., *Segretario*

1. 4. Decreto di diniego della commissione pontificia, per il terzo grado di giudizio, a favore di un tribunale locale, 28 gennaio 2011 (prot. n. 44948/11 CP).

In causa, de qua supra, Tribunal A die 30 ianuarii 2009 sententiam tulit affirmativam ob incapacitatem assumendi obligationes matrimonii essentielles ex utraque parte, quam tamen Forum Metropolitanum B, post supplementum instructionis, die 19 aprilis 2010 infirmavit, non constare quidem edicens de nullitate matrimonii in casu.

Litteris dein diei 10 decembris 2010, Rev. mus Vicarius iudicialis adiunctus A, ad instantiam viri actoris, Commissionem petiit Pontificiam, adeo ut eadem causa tertio in iudicii gradu pertractari ac definiri posset coram quodam Tribunale in Polonia sito, potius quam apud Rotam Romanam, iure competentem.

Quibus omnibus praehabitis:

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo examinata;

Perlectis sententiis in causa latis;

Perspecto quod in casu quaestio habetur de interpretatione can. 1095, n. 3 ex parte Fori A;

Nella causa, di cui sopra, il Tribunale di A in data 30 gennaio 2009 ha emesso una sentenza affermativa per l'incapacità di ambedue le parti di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, che però fu riformata il 19 aprile 2010 dal Foro Metropolitanum di B, dopo un supplemento istruttorio, dichiarando quindi non constare della nullità del matrimonio nel caso.

Con lettera, poi, del 10 dicembre 2010, il Rev.mo Vicario giudiziale aggiunto di A, su istanza dell'uomo attore, ha chiesto la Commissione Pontificia, affinché la stessa causa potesse essere trattata e definita in terzo grado di giudizio davanti ad un Tribunale ubicato in Polonia, anziché dalla Rota Romana, competente per diritto.

Considerato tutto ciò: il

SUPREMO TRIBUNALE DELLA
SEGNATURA APOSTOLICA

Esaminato diligentemente il caso;

Lette attentamente le sentenze emesse nella causa;

Considerato che nel caso c'è un problema circa l'interpretazione del can. 1095, n. 3 da parte del Foro di A;

Cum proinde omnino expediat ut causa, si et quatenus, pertractetur in tertio iurisdictionis gradu a tribunali peculiariter qualificato, id est a Romanae Rotae Tribunali, ceterum iure competenti, cuius est unitati iurisprudentiae consulere et per proprias sententias tribunalibus inferioribus auxilio esse (cfr. Const. Ap. "Pastor bonus", art. 126);

Non obstante commendatione Exc.mi Episcopi A;

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae deputato,

decrevit:

Petitam gratiam non concedi.

Quod notificetur iis quorum interest ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 28 ianuarii 2011.

✠ FRANCISCUS DANEELS,
o. praem., *Secretarius*
Paulus MALECHA,
Moderator Cancellariae

Poiché perciò si reputa del tutto conveniente che la causa, se del caso, sia trattata in terzo grado di giurisdizione da un tribunale a ciò particolarmente qualificato, ossia dal Tribunale della Rota Romana, tra l'altro competente per diritto, cui spetta provvedere all'unità della giurisprudenza ed, attraverso le proprie sentenze, essere di aiuto ai tribunali di grado inferiore (cf. Cost. Ap. *Pastor bonus*, art. 126);

Nonostante la raccomandazione dell'Ecc.mo Vescovo di A;

Udito il Rev.mo Promotore di giustizia deputato,

si decreta:

che la grazia richiesta non sia concessa.

Ciò si notifici per ogni effetto di legge a chiunque abbia interesse.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 28 gennaio 2011.

✠ FRANS DANEELS,
o. praem., *Secretario*
Paweł MALECHA,
Moderatore della Cancellaria

2. LA PROROGA DI COMPETENZA

2. 1. Decreto di concessione della proroga di competenza per i fedeli della Chiesa latina, 25 febbraio 2009 (prot. n. 41731/08 CP).

Instantia diei 13 septembris 2008, Exc.mus Archiepiscopus A prorogationem petiit competentiae Tribunalis Metropolitanitani B ita ut causa de qua in epigraphe ibi introduci posset, potius quam apud Forum A, iure competens.

Petita gratia imploratur eo quod familia viri conventi ministris Fori A valde nota est.

Quibus praehabitis:

Con istanza del 13 settembre 2008, l'Ecc.mo Arcivescovo di A ha richiesto la proroga di competenza per il Tribunale Metropolitano di B in modo che la causa, di cui in epigrafe, potesse essere ivi introdotta invece che presso il Foro di A, competente per diritto.

La grazia richiesta è implorata per il fatto che la famiglia dell'uomo convenuto è molto conosciuta dai ministri del Foro di A.

Considerato ciò: il

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo examinata;

Perlectis litteris Exc.mi Archiepiscopi A;

Perpensa opportunitate ut causa extra Archidioecesim A iudicetur, ne ulla suspicio acceptionis personarum oriatur;

Attento quod Tribunal Metropolitanum B ad causam pertractandam et iudicandam paratum dicitur;

Precibus ac rationibus adductis mature perpensis;

Animadverso autem quod partes ad rem interrogatae non videntur;

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae deputato;

Vi art. 124, n. 2 Const. Ap. *Pastor bonus*,

decrevit:

Causam iudicandam Foro Metropolitanum B committendam esse et facto committi, ea mente ut:

- si alterutra pars aliquid adversus competentiae prorogationem excipiat, res statim ad hanc Signaturam Apostolicam deferatur;

- partibus, servatis lege canonica servandis, expedita facultas servetur deponendi, acta causae occasione publicationis inspiciendi necnon omnia cetera peragendi quae ad exercitium iuris defensionis pertinent, in sede apta neque nimis dissita.

Decisionis in causa latae exemplar pro notitia huic Signaturae Apostolicae transmittatur.

Quod decretum notificetur omnibus quorum interest.

SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

Esaminato attentamente il caso;

Letta attentamente la lettera dell'Ecc.mo Arcivescovo di A;

Considerata l'opportunità che la causa sia giudicata al di fuori dell'Arcidiocesi di A in modo che non sorga alcun sospetto di parzialità;

Atteso che viene asserito che il Tribunale Metropolitanum di B sia pronto a trattare e giudicare la causa;

Valutati attentamente la richiesta e gli addotti motivi;

Osservato poi che le parti non sembrano state interrogate sulla questione;

Udito il Rev.mo Promotore di giustizia deputato;

In forza dell'art. 124, n. 2 della Cost. Ap. *Pastor bonus*,

si decreta:

che la causa sia affidata, per essere giudicata, e di fatto è affidata al Foro Metropolitanum di B, con l'intendimento però che:

- se una delle parti eccepisse contro la proroga di competenza, la questione sia subito deferita a questa Segnatura Apostolica;

- sia assicurata alle parti, osservando quello che è da osservare nella legge canonica, la pronta facoltà di deporre e di prendere visione degli atti della causa in occasione della pubblicazione nonché di fare tutto quello che rientra nell'esercizio del diritto di difesa, in una sede idonea e non troppo distante.

Copia della decisione emanata è da trasmettere per conoscenza a questa Segnatura Apostolica.

Ciò si notifici a chiunque abbia interesse.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 25 februarii 2009.

✠ Raimundus Leo BURKE,

Praefectus

✠ Franciscus DANEELS,

o. praem., *Secretarius*

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 25 febbraio 2009.

✠ Raymond Leo BURKE, *Prefetto*

✠ Frans DANEELS,

o. praem., *Segretario*

2. 2. Decreto di concessione della proroga di competenza per battezzati acatolici, 30 maggio 2005 (prot. n. 37255/05 CP).

Litteris diei 23 maii 2005, Rev. mus Vicarius iudicialis Tribunalis Regionalis A, ad instantiam mulieris actricis, prorogationem petiit competentiae, adeo ut causa nullitatis matrimonii, de qua supra, introduci posset coram suo Tribunale, potius quam apud Forum in Bulgaria situm, iure competens.

Quibus omnibus praehabitis:

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Re sedulo examinata;

Exstantibus peculiaribus casus circumstantiis;

Perpenso quod Tribunalia in Bulgaria non apparent operantia;

Considerato autem quod d. na N., cum in ambitu iurisdictionis Fori A nunc domicilium habeat, ibi aptius et personaliter iter sequi potest suae causae;

Perspecto quod eadem mulier, servatis servandis, iure gaudet ut videatur de nullitate, vel minus, sui matrimonii;

Animadverso quod non constat utrum, necne, vir conventus relate ad petitam prorogationem competentiae interrogatus sit;

Cum tamen integrum maneat oporteat defensionis ius viri conventi in causa;

Con lettera del 23 maggio 2005, il Rev. mo Vicario giudiziale del Tribunale Regionale A, su istanza della donna attrice, ha chiesto la proroga di competenza affinché la causa di nullità del matrimonio, di cui in epigrafe, potesse essere introdotta davanti al suo Tribunale invece che presso il Foro ubicato in Bulgaria, competente per diritto.

Considerato tutto ciò: il

SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEG NATURA APOSTOLICA

Esaminato attentamente il caso;

Per le particolari circostanze del caso;

Valutato che i Tribunali in Bulgaria non sembra che operino;

Considerato poi che la signora N., avendo attualmente domicilio nell'ambito della giurisdizione del Foro A, ivi meglio e personalmente può seguire l'iter della sua causa;

Atteso che la stessa donna, osservando quello che è da osservare, gode il diritto che sia giudicata la nullità o meno del suo matrimonio;

Osservato che non risulta se l'uomo convenuto sia stato interrogato o meno sulla richiesta proroga di competenza;

Dovendo tuttavia rimanere integro il diritto di difesa dell'uomo convenuto;

Audito Rev.mo Promotore Iustitiae;
 Visis can. 781, n. 2 CCEO et art. 4, § 1, n. 2
 Instructionis *Dignitas connubii*;
 Vi Const. Ap. *Pastor bonus*, art. 124, n. 3;

Prae oculis habito principio, iuxta quod
 in Ecclesia suprema semper lex esse de-
 bet animarum salus (cfr. can. 1752 CIC):

decrevit:

Petitam gratiam concedi, id est causam
 iudicandam in prima instantia Tribunali
 Regionali A committendam esse et fac-
 to committi, *ea tamen mente ut*:

a) si pars conventa occasione debitae ci-
 tationis aliquid exceperit contra Forum
 A, Vicarius iudicialis eiusdem Tribunalis
 rem Signaturae Apostolicae deferat;

b) parti conventae in causa -- nisi ipsa
 exercitio iuris defensionis renuntiaverit
 et servatis iure servandis -- in sede apta
 et non nimis distanti facultas sit ea om-
 nia peragendi quae ad exercitium iuris
 defensionis pertinent;

c) partes certiores fiant de iure appellan-
 di -- si et quatenus -- ad Rotam Roma-
 nam iam pro secunda instantia.

Quod notificetur iis quorum interest ad
 omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signa-
 turae Apostolicae Tribunalis, die 30 maii
 2005.

✠ Augustinus VALLINI, *Praefectus*

✠ Velasius DE PAOLIS, c.s.,

Secretarius

Udito il Rev.mo Promotore di giustizia;
 Visti il can. 781, n. 2 CCEO e l'art. 4, § 1, n.
 2 dell'Istruzione *Dignitas connubii*;

In forza dell'art. 124, n. 3 della Cost. Ap.
Pastor bonus;

Avendo davanti agli occhi il principio
 secondo il quale legge suprema nella
 Chiesa deve essere sempre la salvezza
 delle anime (cf. can. 1752),

si decreta:

che la grazia richiesta è concessa, ossia
 la causa in prima istanza sia affidata, per
 essere giudicata, e di fatto è affidata al
 Tribunale Regionale A, con l'intendi-
 mento però che:

a) se la parte convenuta, in occasione
 della dovuta citazione, eccepisse qualco-
 sa contro il Foro A, il Vicario giudiziale
 dello stesso Tribunale deferisca la que-
 stione a questa Segnatura Apostolica;

b) sia facoltà della parte convenuta -- a
 meno che essa rinunciasse all'esercizio
 del diritto di difesa e osservato quanto
 è da osservare nella legge -- compiere
 tutto quello che rientra nell'esercizio
 del diritto di difesa, in una sede idonea
 e non troppo distante;

c) le parti siano informate del diritto di
 appellare -- se del caso -- alla Rota Ro-
 mana già in seconda istanza.

Ciò si notifici per ogni effetto di legge a
 chiunque abbia interesse.

Roma, dalla sede del Supremo Tribuna-
 le della Segnatura Apostolica, 30 mag-
 gio 2005.

✠ Agostino VALLINI, *Prefetto*

✠ Velasio DE PAOLIS,

c.s., *Segretario*

COMMISSIONI PONTIFICIE E PROROGHE DI COMPETENZA
NELLE CAUSE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA
DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

1. PREMESSA

L'ATTIVITÀ della Segnatura Apostolica nel settore riguardante le commissioni pontificie e le proroghe di competenza¹ si pone in linea di continuità dell'operato di quella che nel passato veniva denominata la Segnatura di grazia (*Signatura gratiae*). Infatti, in questo settore il Supremo Tribunale concede su richiesta degli interessati, a norma del can. 90, § 1, ossia per una giusta e ragionevole causa, diverse grazie. In questo senso l'operato del Supremo Tribunale, per quel che ci interessa in questa sede, si differenzia dalla sua attività in altri settori, che piuttosto assomiglia a quella della precedente Segnatura di giustizia (*Signatura iustitiae*).²

Le commissioni pontificie e le proroghe di competenza, di cui si tratta in questo contributo, si riferiscono ad istanze relative a singoli casi. Visto però che il loro elevato numero nella prassi riguarda soprattutto le cause matrimoniali, costituiranno pertanto solamente esse l'oggetto del presente studio. In particolare, non intendo prendere in considerazione l'intera problematica sull'argomento, sovente ripresa sotto diverse angolazioni dai canonisti; mi limiterò soltanto ad esaminare alcune questioni concernenti la materia *de qua* alla luce della giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Con questo intento cercherò quindi di porre in evidenza anzitutto gli aspetti pratici, tralasciando sia l'esame storico-analitico che quello speculativo.

L'articolo è diviso in due parti: nella prima descriverò la problematica concernente il foro competente ordinario e quello straordinario nell'esame delle cause di nullità del matrimonio, nella seconda invece prenderò in considerazione alcune questioni particolari, come ad esempio la differenza fra la proroga di competenza e la commissione pontificia, la distinzione fra il grado e l'istanza o il trasferimento della causa.

Per gli *Atti della Santa Sede*, che riportano degli esempi della giurisprudenza della Segnatura Apostolica nella raccolta di alcuni decreti emessi in merito alla questione in esame, ho scelto, per motivi metodologici, quelli decreti

¹ Le pratiche che hanno per oggetto le commissioni pontificie e le proroghe di competenza vengono protocollate presso la Segnatura Apostolica con la sigla "CP".

² Per quanto riguarda la storia della Segnatura Apostolica, cf.: G. LOBINA, *La competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla «Sectio Altera» e alla problematica rispettiva*, Roma 1971, 1-48.

che si riferiscono a diverse fattispecie, affinché la ricchezza della problematica possa essere ben commentata ed approfonditamente illustrata in modo da essere divulgata tramite i concreti esempi offerti dalla giurisprudenza ancora poco conosciuta.³ Proprio a questa, laddove si ritiene opportuno, farò nel presente articolo degli opportuni riferimenti. Tuttavia, poiché i decreti della Segnatura Apostolica vengono redatti in latino, ossia nella lingua oggi sconosciuta alla maggior parte dei lettori, mi sono permesso di riportare, accanto al testo originale, una traduzione in italiano.

2. IL FORO COMPETENTE NELL'ESAME DELLE CAUSE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO

2. 1. *Il foro ordinario*

È noto, a norma del can. 1673 CIC, che nella trattazione di una causa di nullità del matrimonio in primo grado è previsto di poter adire, secondo un criterio territoriale, quattro diversi tribunali: a) quello del luogo dove si è celebrato il matrimonio, b) del domicilio o del quasi-domicilio della parte convenuta, c) del domicilio della parte attrice, purché entrambe le parti appartengano alla giurisdizione della medesima Conferenza Episcopale ed il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta dia il suo assenso dopo aver sentito il pensiero della medesima, d) del luogo ove si trova la maggior parte delle prove,⁴ purché vi sia l'assenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, e ad essa sia stato richiesto se abbia qualcosa da eccepire sulla proposizione della causa in tale sede. Si tratta, quindi, dei titoli di competenza del giudice di primo grado, poiché in tale sede l'attore ha la libertà di scelta, nei limiti consentiti dalla legge, fra i molteplici fori concorrenti stabiliti dal diritto (cf. can. 1407, § 3). Mancando del titolo, il giudice è incompetente a trattare e definire la causa che gli sia stata presentata. La sua incompetenza, tuttavia, è relativa (can. 1407, § 2), con gli effetti di cui al can. 1460 (cf. art. 10, § 3 dell'Istruzione *Dignitas connubii* [d'ora in poi: DC]).

Nei processi di nullità matrimoniale la decisione è esecutiva soltanto se in appello essa fu confermata con decreto o altra sentenza (cf. can. 1684, § 1). È quindi necessario che ci siano almeno due gradi di giudizio. Pertanto, le sentenze di primo grado, se del caso, vengono proposte dinanzi al tribunale

³ Per gli altri esempi della giurisprudenza della Segnatura Apostolica, cf.: SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Decreti sulla commissione, la proroga, e altre questioni riguardanti la competenza dei tribunali nelle cause di nullità matrimoniale*, 27 agosto 1988-24 agosto 1989 (con nota di J. LLOBELL, *Commissione e proroga della competenza dei tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità matrimoniale. Sulla natura dell'incompetenza in questi processi*), in: *Ius Ecclesiae* 2 (1990) 721-740.

⁴ Riguardo alla maggior parte delle prove, cf. dichiarazione della Segnatura Apostolica del 27 aprile 1981, intitolata *De foro plerarumque probationum*, in: AAS 81 (1989) 892-894.

di appello, competente a norma dei cann. 1438-1439. Se però la competenza a motivo dei gradi non è osservata, l'incompetenza del giudice è assoluta (can. 1440). Tale incompetenza comporta la nullità insanabile della sentenza (cf. can. 1620, n. 1) e di tutto il processo per mancanza di potestà giudiziaria.

Nel caso invece di due decisioni difformi o nel caso di cui al can. 1683, si percorre il terzo o ulteriore grado di giudizio, ordinariamente presso il Tribunale della Rota Romana.⁵ Questa è infatti, in virtù del can. 1444, n. 2, l'unico foro competente nel caso, ad eccezione però delle cause concernenti i fedeli di rito orientale (cf. can. 1063, § 3 CCEO) e dei tribunali locali latini che, per legge o per diritto acquisito o per privilegio pontificio, godono stabilmente della facoltà di trattare le cause in terzo o ulteriore grado. Ci sono soltanto tre tribunali al mondo che hanno attualmente tale facoltà, cioè:

- a) per legge: la Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna;⁶
- b) per diritto acquisito: il Tribunale Primaziale d'Ungheria;⁷
- c) per privilegio pontificio: il Tribunale Metropolitano di Friburgo in Brisgovia (Germania) il quale, in virtù del privilegio concesso da papa Pio X il 23 aprile 1910, giudica in terzo grado le cause definite in secondo grado dal Foro Metropolitano di Colonia.⁸

Va anche osservato che la Rota Romana, salvo le eccezioni di cui sopra, è l'unico tribunale competente ad esaminare la domanda di una nuova proposizione della causa dopo una doppia conforme.⁹ Infatti, il can. 1644, § 1 parla di tribunale di appello, come foro competente a trattare la domanda del nuovo esame. Anche se la legge non dice quale sia questo tribunale, atteso però che la nuova proposizione della causa può essere proposta soltanto contro una doppia sentenza conforme, è ovvio che essa non possa essere presentata sia in primo che in secondo grado di giudizio. Per la concessione quindi del nuovo esame, a norma del can. 1444, § 1, n. 2, l'unico foro competente è senza dubbio il Tribunale della Rota Romana.

⁵ Resta comunque salvo quanto disposto dal can. 1444 circa le generali competenze spettanti alla Rota Romana.

⁶ Cf. anzitutto: PIO XII, il motu proprio (d'ora in poi: m.p.) *Apostolico Hispaniarum Nuntio*, 21 marzo 1947, in AAS 39 (1947) 155-162, e GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Nuntiaturae Apostolicae in Hispania*, 2 ottobre 1999, di promulgazione delle *Normas orgánicas y procesales del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España*, in AAS 92 (2000) 5-17. Al riguardo si veda anche J. LLOBELL, *Le Norme del 1999 della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna*, in: *Il diritto ecclesiastico* 61 (2000) 779-808.

⁷ Cf. P. ERDŐ, *Il potere giudiziario del Primate d'Ungheria*, in: *Apollinaris* 53 (1980) 272-292, e presso la Segnatura Apostolica: prot. n. 11470/79 CP.

⁸ Cf. presso la Segnatura Apostolica: prot. n. 19908/88 CP.

⁹ Sulla questione riguardante la nuova proposizione della causa cf. soprattutto: P. MALECHA, *La nuova proposizione della causa alla luce della recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, in: *Quaderni dello Studio Rotale* 15 (2005) 151-164.

2. 2. Il foro straordinario

2. 2. 1. La commissione pontificia a favore di un tribunale locale

In alcuni casi, però, sembra opportuno che una determinata causa possa essere trattata e definita in terzo o ulteriore grado di giurisdizione da un tribunale locale, anziché dalla Rota Romana. Questo avviene, per es., quando la causa è pendente già da molto tempo ed urge una sua definizione per motivi di età o dello stato di salute delle parti, oppure per difficoltà di comunicazione con la Rota. In particolare, quando nella trattazione della causa non si sono verificati problemi concernenti l'interpretazione e l'applicazione del diritto così gravi da richiedere l'intervento della Rota Romana.

Il Supremo Tribunale, a norma dell'art. 124, n. 2 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* nonché degli artt. 35, n. 2 e 115, §§ 1 e 4 della *Lex propria* (d'ora in poi: LP), può concedere nei singoli casi la commissione pontificia ad un tribunale locale, diverso da quelli che abbiano già definito la causa nelle precedenti istanze, affinché esso possa trattare detta causa in terzo o ulteriore grado.¹⁰

La Segnatura Apostolica è pertanto competente ad esaminare le domande di concessione della commissione pontificia, in forza della quale viene commessa una determinata causa in terzo o ulteriore grado di giurisdizione ad un tribunale locale, piuttosto che alla Rota Romana, competente a norma di legge. Tale competenza si estende anche ai casi relativi alla questione riguardante la concessione del nuovo esame della causa dopo una doppia conforme. In altre parole, un tribunale locale, in virtù del decreto della Segnatura Apostolica, può essere designato nei singoli casi quale foro competente a trattare la domanda del nuovo esame. Va però osservato che la questione della concessione o meno della nuova proposizione della causa, essendo preliminare o pregiudiziale, deve essere sempre decisa prima della questione riguardante il merito della causa. Per tale motivo la Segnatura Apostolica, come risulta dal decreto n. 1.3,¹¹ nel commettere il nuovo esame della causa ad un tribunale locale, sempre dichiara, nella parte dispositiva del decreto, che detto foro «*primum videat de nova causae propositione, ad normam can. 1644 § 1 concedenda, annon, et dein, tantum si affirmative responsum fuerit, de merito causae*».

È bene, inoltre, mettere in evidenza che l'intervento della Segnatura Apostolica, come chiaramente risulta dal testo del decreto sopra riportato, non

¹⁰ Per quanto concerne un commento sull'art. 115 LP si veda F. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della «Lex propria»*, in P.A. BONNET e C. GULLO (a cura di), *La «Lex propria» del S. T. della Segnatura Apostolica*, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 206-207.

¹² Cf. *Atti della Santa Sede*.

consiste nell'esaminare se una nuova proposizione della causa sia da concedersi, o meno, ma nel verificare se esista, a norma del can. 90, § 1, una causa giusta e cogente per la concessione della grazia, perché un tribunale locale, piuttosto che la Rota Romana, possa esaminare la concessione della nuova proposizione della causa, ed in caso affermativo, possa conoscere la causa nel merito.

2. 2. 2. La proroga di competenza

In virtù dell'art. 124, n. 3 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* nonché degli artt. 35, n. 3 e 115, §§ 1 e 4 della *Lex propria*, la Segnatura Apostolica è competente a prorogare la competenza dei tribunali di grado inferiore per una singola causa.¹² La concessione di tale grazia, su istanza di una o di ambedue le parti, sembra essere più che opportuna in presenza di una giusta e ragionevole causa. Ciò accade, per es., quando sia stato celebrato un matrimonio in un luogo molto distante dalla residenza delle parti, – come su di un'isola paesaggisticamente attraente o in una suggestiva piccola cappella di montagna –, ed inoltre non vi sia alcun tribunale operante laddove la parte abbia il domicilio o quasi-domicilio oppure qualora l'altra parte viva all'estero e non intenda intervenire attivamente nella causa.

Nella prassi, invece, rappresenta un'eccezione la proroga di competenza chiesta dal Vescovo Moderatore o dal Vicario giudiziale dell'unico tribunale *iure competens*, per evitare il sospetto di *acceptio personarum*. Si pensi al caso in cui una causa di nullità matrimoniale riguarda un notaio del tribunale e non ci sia altro tribunale competente per diritto. Infatti, prioritaria attenzione viene sempre prestata dalla Segnatura Apostolica alla circostanza di non far sorgere il benché minimo sospetto di *acceptio personarum* nella trattazione delle cause matrimoniali. Tuttavia rimane per la parte la possibilità di eccepire non la proroga di competenza, ma il concreto tribunale cui è stata affidata la causa.¹³ In queste ipotesi la Segnatura Apostolica di solito appone una clausola, in virtù della quale, (cf. in particolare il decreto n. 2.1):¹⁴ *a*) se una delle parti esibisse un'eccezione contro la proroga di competenza, la questione verrebbe subito deferita a questa Segnatura Apostolica, *b*) sia data alle parti, osservando quello che è da osservare nella legge canonica, la facoltà di

¹² Oltre alla proroga di competenza per una singola causa, si deve registrare anche la proroga stabile di competenza, di cui all'art. 24, § 1 DC: «Quod si tribunal dioecesanum vel interdioecesanum constitui omnino nequeat, Episcopus dioecesanus a Signatura Apostolica prorogationem competentiae pro tribunali vicino, de consensu huius tribunalis Episcopi Moderatoris, petat».

¹³ Cf. F. DANEELS, *La vigilanza sui tribunali: introduzione al titolo V della «Lex propria»*, in P.A. BONNET e C. GULLO (a cura di), *La «Lex propria» del S. T. della Segnatura Apostolica*, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 207.

¹⁴ Cf. *Atti della Santa Sede*. Si veda ivi anche il decreto n. 2.2.

depositare e di prendere visione degli atti della causa in occasione della loro pubblicazione, nonché di tutto quello che di regola rientra nell'esercizio del diritto di difesa, in una sede idonea e non troppo distante.

2. 2. 3. I documenti richiesti dalla Segnatura Apostolica per concedere la grazia della commissione pontificia e della proroga di competenza

Nella varietà delle domande che pervengono alla Segnatura Apostolica, occorre notare che non sempre vengono segnalate ragioni giuste e sufficienti a favore della concessione della grazia.¹⁵ Infatti, a volte la domanda viene confusa con l'appello, altre volte non vengono esibiti i documenti richiesti dal Supremo Tribunale per l'esame della stessa domanda. Dal punto di vista pratico è opportuno osservare quanto viene richiesto dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, affinché si possa valutare la domanda intesa ad ottenere, per tribunali diversi dalla Rota Romana, la concessione di competenza circa l'esame della causa in terzo o ulteriore grado. Ciò permetterebbe di evitare ritardi nella concessione della grazia e, di conseguenza, anche nel processo, oppure nell'esame dell'istanza concernente la proroga di competenza.

Nel presentare le domande riguardanti le commissioni pontificie, «si deve sempre tener presente che si tratta della concessione di una grazia, rimessa non all'arbitrio ma certamente alla discrezionalità»¹⁶ della Segnatura Apostolica, la quale esamina le domande «con accuratezza e grande sensibilità privilegiando il momento pastorale ed il bene delle anime».¹⁷ Sul punto si deve ricordare che:

a) soltanto una parte in causa può chiedere la grazia, tanto è vero che il Vescovo Moderatore o il Vicario giudiziale non la possono chiedere di propria iniziativa;

b) la parte chiede la grazia direttamente alla Segnatura Apostolica tramite il Vescovo Moderatore o il Vicario giudiziale. Va, inoltre, esibito il parere favorevole dell'Ordinario della parte oratrice;

c) le domande di grazia debbono essere motivate in base a tutte le peculiari circostanze del caso;

d) l'altra parte deve essere sempre, per quanto possibile, interrogata, se

¹⁵ In merito a quanto la Segnatura Apostolica esige nel presentare le domande riguardanti le commissioni pontificie è opportuno consultare la lettera del 12 luglio 2000 indirizzata ai Presidenti della Conferenza Episcopale Polacca e Tedesca (prot. n. 31349/00 VAR), come pure le varie risposte date dalla stessa Segnatura alle petizioni della grazia da parte dei tribunali, cf. p. es. le lettere del 25 ottobre 2002 (prot. n. 33905/02 CP), del 24 gennaio 2004 (prot. n. 30430/99 CP), del 29 dicembre 2008 (prot. n. 42091/08 CP) e del 22 dicembre 2009 (prot. n. 43439/09 CP).

¹⁶ Presso la Segnatura Apostolica: lettera del 12 luglio 2000 (prot. n. 31349/00 VAR).

¹⁷ *Ibid.*

concorda o meno con la petizione; qualora dovesse dissentire, deve essere invitata ad esporre il motivo del suo dissenso. Al riguardo è opportuno stabilire un termine utile entro il quale la parte deve rispondere. Trascorso inutilmente questo termine, si presume che la parte non si opponga alla concessione della grazia;

e) devono essere trasmesse tutte le sentenze emesse nelle precedenti istanze del processo.

Nel caso in cui invece venisse esibita una domanda di proroga di competenza, rimangono di per sé in piedi le esigenze della Segnatura appena presentate (eccettuata ovviamente la trasmissione delle sentenze già emenate), e si richiede copia del libello. Tale procedura però risulta semplificata in qualche caso specifico, di cui infra al n. 3.3.

2. 2. 4. Alcuni dati statistici

Infine, sembra opportuno riportare alcuni dati statistici riguardanti l'attività della Segnatura Apostolica circa la questione in esame. A tale proposito, ho preso in considerazione il lavoro svolto dal Supremo Tribunale negli anni 2009 e 2010, il che è sufficiente, a mio avviso, per avere un'idea definita al riguardo.

Precisamente, nell'anno 2009 la Segnatura Apostolica ha emesso 211 decreti, di cui 181 decisioni affermative, ossia a favore della concessione della richiesta grazia, e 30 negative. Il numero molto elevato dei decreti emessi ha riguardato la commissione pontificia. Infatti, la Segnatura Apostolica ha emesso ben 169 decreti sulla questione in oggetto (di cui 147 affermativi e 22 negativi) e soltanto 42 decreti concernenti la proroga di competenza (di cui 34 affermativi e 8 negativi). Nel primo caso il più alto numero dei decreti si è riferito alla Polonia (66 decreti, di cui 56 affermativi e 10 negativi), alla Germania (22 decreti: 21 affermativi ed 1 negativo), all'Irlanda (16 decreti: 13 affermativi e 3 negativi) ed, infine, alla Francia (12 decreti: 10 affermativi e 2 negativi). Invece, nel secondo caso la più alta quantità di decreti ha riguardato gli Stati Uniti d'America (20 decreti, di cui 16 affermativi e 4 negativi), l'Italia (9 decreti: 6 affermativi e 3 negativi) ed il Canada (3 decreti: 2 affermativi ed 1 negativo).

Nell'anno 2010 il numero dei decreti emessi è diminuito rispetto a quello precedente. Infatti, il Supremo Tribunale ha rilasciato in totale soltanto 143 decreti, di cui 114 affermativi e 29 negativi. Tuttavia, come nel 2009, la maggior parte delle decisioni riguardava la commissione pontificia (123 decreti, di cui 99 affermativi e 24 negativi) e solo 20 si riferivano alla proroga di competenza (15 decisioni affermative e 5 negative). Quanto alla provenienza geografica delle domande attinenti alla commissione pontificia, il più alto numero ha interessato di nuovo la Polonia (68 decreti, di cui 53 affermativi

e 15 negativi) e la Germania (15 decreti: 13 affermativi e 2 negativi); quindi la Colombia (8 decreti: tutti affermativi), la Francia (6 decreti: 5 affermativi ed 1 negativo) ed, infine, l'Irlanda (5 decreti: 4 affermativi ed 1 negativo). Invece, la più alta quantità di decreti emessi circa la proroga di competenza si è riferita, come nel 2009, agli Stati Uniti d'America (5 decisioni, di cui 3 affermative e 2 negative) ed all'Italia (5 decisioni: 3 affermative e 2 negative).

3. ALCUNE QUESTIONI PARTICOLARI

3. 1. *Differenza fra la commissione pontificia e la proroga di competenza*

Le commissioni pontificie riguardano ordinariamente il terzo o ulteriore grado di giudizio, mentre le proroghe di competenza il primo grado. Ma questa osservazione di carattere generale, facilmente comprensibile da tutti gli operatori di giustizia che si occupano o che si interessano della questione in oggetto, non spiega ancora in cosa consista la vera differenza fra l'una e l'altra figura giuridica. La risposta, nonostante sembri essere comunemente sconosciuta, non è particolarmente difficile. Infatti, essa deve essere rinvenuta nel titolo di incompetenza del tribunale cui viene affidata la causa (cf. art. 115, § 1 LP).¹⁸ Se, quindi, si tratta di un tribunale relativamente incompetente, ricorre la proroga di competenza;¹⁹ se invece si è in presenza di un tribunale assolutamente incompetente, si ha commissione pontificia.²⁰ Per illustrare meglio quanto detto, mi servo di un esempio. Se una persona intende accusare il suo matrimonio di nullità, ma per giusta causa non vuole esibire in primo grado di giudizio il libello al tribunale A, l'unico competente a norma del can. 1673, nn. 1 e 2, può chiedere alla Segnatura Apostolica la proroga di competenza per il tribunale B, relativamente incompetente (non si tratta quindi dell'incompetenza a motivo dei gradi). Se invece una o ambedue le parti, dopo due sentenze difformi pronunciate in primo e secondo grado di giudizio dai rispettivi tribunali A e B, non vogliono rivolgersi alla Rota Ro-

¹⁸ L'art. 115, § 1 LP dichiara: «Accepta petitione, ut causa Rotae Romanae vel tribunalis secus absolute incompetenti committatur, utque competentia tribunalis relative incompetentis prorogetur vel alia gratia quoad iustitiam administrandam concedatur, proceditur ad normam art. 106, § 1, salvis artt. 107-109».

¹⁹ Il tribunale diventa legittimo a trattare la causa in primo grado con l'attribuzione del titolo di competenza, stabilito dalla legge (cf. cann. 1408-1414) con il criterio territoriale. I limiti di competenza delineati con tale criterio non sono assoluti, ma relativi e quindi prorogabili (perciò si tratta della proroga di competenza), in modo che la mancanza di attribuzione del titolo produca solo illiceità degli atti per incompetenza relativa.

²⁰ Se la competenza a motivo dei gradi non è osservata, a norma dei cann. 1438 e 1439, l'incompetenza del tribunale è assoluta (cf. can. 1440). Tale incompetenza comporta la nullità insanabile della sentenza (cf. can. 1620, n. 1). Quindi non può il tribunale di primo grado giudicare una causa di appello (salvo quanto disposto dal can. 1438, n. 3), né può dal tribunale di appello definirsi una causa in primo grado (fatta l'eccezione di cui al can. 1683).

mana, l'unico foro competente, bensì ad un tribunale locale ubicato nel loro Paese, chi ne ha interesse deve presentare alla Segnatura Apostolica un'istanza di commissione pontificia. Infatti, nel caso, si tratta del tribunale C, che per ragione dei gradi, è assolutamente incompetente.

Va osservato che il termine *commissio pontificia* non indica un gruppo di persone che si radunano in veste di una commissione per esaminare l'istanza in oggetto, ma fa riferimento al verbo latino *committere* (in italiano affidare), perché effettivamente la causa per mandato pontificio venga affidata (*commissa*) dalla Segnatura Apostolica ad un tribunale locale, anziché alla Rota Romana. Non è quindi corretto indirizzare delle istanze ad una Pontificia Commissione, ciò che invece accade nella prassi.

3. 2. Distinzione fra il grado e l'istanza

Il can. 1683 e l'art. 268, § 1 DC stabiliscono che, qualora nel grado di appello sia addotto un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e giudicare, come se ci si trovasse in prima istanza (*tamquam in prima instantia*). Infatti, nella prassi i tribunali non di rado ammettono in secondo o in ulteriore grado di giudizio un nuovo capo di nullità per giudicarlo *tamquam in prima instantia* (cf. in particolare il decreto n. 1.2).²¹ Tuttavia, ci si chiede cosa accade se, per ipotesi, venisse ammesso un nuovo capo in secondo grado di giudizio nel cui ambito venissero poi confermate le decisioni negative pronunciate in primo grado. In una simile situazione resterebbe infatti da giudicare in terzo grado soltanto un nuovo capo, come se si fosse in seconda istanza (*tamquam in secunda instantia*). In tale evenienza, la Rota Romana rimarrebbe allora veramente l'unico tribunale competente a giudicare detta causa? Atteso che infatti si tratta soltanto di un nuovo capo come se si fosse in seconda istanza, sarebbe forse sufficiente rivolgersi al tribunale di appello, di cui ai cann. 1438 e 1439? La risposta, come risulta dalla prassi della Segnatura Apostolica, non è per l'unanimità degli operatori di giustizia semplice e scontata. Pertanto, mi permetto di affrontare brevemente la questione in oggetto.²²

²¹ Cf. *Atti della Santa Sede*.

²² Per approfondire la questione in esame si vedano in particolare F.J. GUIMARÃES, *A hierarquia dos Tribunais e o julgamento de novo capitulo introduzido em segunda instância nas causas matrimoniais. Comentário ao cân. 1683*, in *Direito e Pastoral* 8 (1994) n. 31, 53-66, J. LLOBELL, *Il tribunale competente per l'appello della sentenza di nullità del matrimonio giudicata «tamquam in prima instantia ex can. 1683»*, in: *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 689-711 e K. LÜDICKE, *Zuständigkeit aufgrund des Instanzenzuges. Bemerkungen zu einem Dekret der Rota Romana*, in W. AYMANS, St. HAERING, H. SCHMITZ (a cura di), *Iudicare Inter Fideles. Festschrift für Karl-Theodor Geringer zum 65. Geburtstag*, St. Ottilien 2002, 265-271. Cf. anche presso la Segnatura Apostolica, tra gli altri, prot. nn.: 18757/86 CP, 19623/87 CP, 21260/89 CP, 23528-23529/92 VT, 24338/93 CP, 24394/93 VT, 25670/94 VT, 28189/97 VT.

Secondo quanto stabilito nell'art. 268, § 2 DC, nonché secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica, la Rota Romana è sempre competente, pena la nullità, a giudicare una causa in terzo o ulteriore grado di giudizio, anche se questa dovesse essere giudicata soltanto *tamquam* in seconda istanza. Risulta quindi di notevole importanza pratica la distinzione fra il grado di giudizio, da un lato, e l'istanza dall'altro. Il grado si riferisce, infatti, sempre al tribunale; l'istanza, invece, alla causa. In caso contrario, in un successivo grado di giudizio, si potrebbe sempre ammettere un nuovo capo di nullità *tamquam in prima instantia*, ed in tal modo la causa potrebbe essere trattata presso diversi tribunali di appello, non approdando mai all'esame del Tribunale della Rota Romana. La distinzione *de qua* permette quindi di evitare eventuali abusi processuali e di vigilare sulla giurisprudenza dei tribunali locali.

3. 3. I cristiani acattolici

Il problema affrontato dal can. 781 CCEO²³ (cf. in particolare il decreto n. 2.2)²⁴ non è meramente teorico, ma assume anche rilevanza pratica, perché sempre più frequentemente cristiani acattolici divorziati, ortodossi o protestanti, presentano presso i tribunali ecclesiastici cattolici una domanda sulla dichiarazione di nullità del matrimonio. Ciò, infatti, avviene spesso al fine di poter celebrare un nuovo matrimonio con la parte cattolica. Va ricordato che, a norma dei cann. 1476 CIC e 1134 CCEO, chiunque, sia battezzato o non battezzato, può agire in giudizio. Il tribunale cattolico in questo caso dovrà esaminare il motivo di nullità.

Si deve riconoscere che il can. 781 CCEO, inteso quale norma positiva che indica espressamente le leggi che devono essere osservate qualora la Chiesa cattolica dovesse trattare una causa di nullità del matrimonio di acattolici battezzati, colma una grande lacuna nel diritto matrimoniale processuale. Infatti, fino al Concilio Vaticano II in dottrina si sosteneva la tesi che alle leggi meramente ecclesiastiche erano tenuti tutti i battezzati nella Chiesa cattolica e fuori della medesima.²⁵ Il nuovo canone rappresenta, quindi, una

²³ Il can. 781 CCEO recita: «Si quando Ecclesia iudicare debet de validitate matrimonii acatholicorum baptizatorum:

1° quod attinet ad ius, quo partes tempore celebrationis matrimonii tenebantur, servetur can. 780, § 2;

2° quod attinet ad formam celebrationis matrimonii, Ecclesia agnoscit quamlibet formam iure praescriptam vel admissam, cui partes tempore celebrationis matrimonii subiectae erant, dummodo consensus expressus sit forma publica et, si una saltem pars est christifidelis alicuius Ecclesiae orientalis acatholicae, matrimonium ritu sacro celebratum sit».

²⁴ Cf. *Atti della Santa Sede*.

²⁵ Cf. can. 12, CIC 1917. Si veda anche il can. 5 del m.p. *Crebrae allatae*, con il quale in data 22 febbraio 1949 il papa Pio XII regolava il matrimonio di tutti i battezzati, cattolici e non cattolici.

sostanziale innovazione. Infine, in questo contesto non può sfuggire alla nostra attenzione la novità apportata dal can. 780 CCEO, che tratta del matrimonio tra cattolici orientali e di quello tra una parte cattolica orientale ed una battezzata acattolica, ortodossa o protestante.

La questione in esame è stata ripresa anche nell'Istruzione *Dignitas conubii*. Infatti, nel suo art. 4, § 1, in cui viene riprodotto sostanzialmente il contenuto del can. 781 CCEO, viene stabilito che, ogni qual volta il giudice ecclesiastico dovesse pronunciarsi sulla nullità matrimoniale di coniugi acattolici battezzati: 1) si applica, quanto al diritto cui le parti erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio, l'art. 2, § 2; 2) quanto invece alla forma della celebrazione del matrimonio, viene riconosciuta qualsiasi forma prescritta o ammessa nella Chiesa o nella Comunità ecclesiale cui appartenevano le parti al tempo della celebrazione del matrimonio. Ciò purché il matrimonio sia stato celebrato con un rito sacro, nell'eventualità in cui almeno una delle parti sia fedele di una Chiesa orientale acattolica.

Alla luce di quanto detto, appare evidente che la Segnatura Apostolica è competente a concedere la grazia sia della commissione pontificia sia della proroga di competenza, anche nei confronti delle richieste presentate dai cristiani acattolici, ortodossi o protestanti. Pertanto, non può stupire la concessione della proroga di competenza ad un tribunale ecclesiastico italiano, affinché questo possa trattare la causa di nullità matrimoniale di una donna bulgara-ortodossa, che abbia lasciato il suo Paese emigrando in Italia, in cui vorrebbe successivamente celebrare le nuove nozze con un uomo cattolico (cf. sempre il decreto n. 2.2).

Quanto alla questione riguardante le proroghe di competenza,²⁶ occorre mettere in evidenza che presso la Segnatura Apostolica ci sono due distinte procedure nei confronti dei cristiani ortodossi, ossia l'ordinaria e quella straordinaria (semplificata). La prima si riferisce di solito ai cristiani ortodossi che vivono nei Paesi Occidentali, la seconda, invece, ai cristiani ortodossi che hanno domicilio o quasi-domicilio nei Paesi di rito orientale. Infatti, nei Paesi Orientali talvolta non ci sono ancora tribunali cattolici operativi oppure esistono, ma per evitare frizioni con le comunità ortodosse locali, essi non vogliono conoscere di processi canonici né interrogare l'altra parte se abbia qualcosa in contrario contro una eventuale proroga di competenza per il tribunale cattolico di una diocesi dell'Occidente, mentre la parte attrice si trova in quel luogo e li vuole il processo.²⁷ Il Supremo Tribunale, infatti, ri-

ci, ritenendoli tutti soggetti, oltre che al diritto divino, anche al diritto canonico della Chiesa cattolica (cf. AAS 41 [1949] 89-117).

²⁶ La stragrande maggioranza delle richieste presentate dai fedeli ortodossi presso la Segnatura Apostolica riguardano le proroghe di competenza, e non le commissioni pontificie. Pertanto, nel presente contributo mi occupo soltanto delle prime.

²⁷ Cf. G.P. MONTINI, *La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazio-*

chiede soltanto, per la concessione della proroga di competenza in tali casi, che il tribunale del domicilio (o quasi-domicilio) della parte attrice ortodossa trasmetta il libello, la richiesta di proroga di competenza nonché la raccomandazione da parte dell'Ordinario di quel luogo o almeno del Vicario giudiziale.²⁸ Ciò conferma uno dei recenti decreti della Segnatura Apostolica, in cui nella parte motiva della decisione emessa a favore della concessione della proroga di competenza, si legge: «Data la presunzione che il Rev. Vicario giudiziale non può di fatto interrogare l'uomo che dovrà essere convenuto, che è fedele della Chiesa ortodossa in Romania e li vive; e per la stessa causa il processo in un foro ecclesiastico ubicato in Romania di fatto non può essere introdotto».²⁹ Negli altri casi, evidentemente, viene applicata la procedura ordinaria.

Va infine osservato, che, in forza dell'art. 3, § 2 DC, il giudice può esaminare solo le cause di nullità di non cattolici (quindi anche degli ortodossi), nelle quali si richiede che sia provato davanti alla Chiesa cattolica lo stato libero di almeno una delle parti, fatto sempre salvo l'art. 114 DC.³⁰

3. 4. *Il trasferimento della causa da un tribunale ad un altro*

Alla Segnatura Apostolica, oltre alle fattispecie di cui sopra, giungono anche le richieste in base alle quali il Supremo Tribunale decreta il trasferimento (*translatio*),³¹ ovvero lo spostamento della causa da un tribunale, presso cui la stessa è già pendente, ad un altro foro (cf. art. 111, § 1 LP).³² Tuttavia, il necessario presupposto è che, dalla denuncia documentata nonché dagli atti, appaia «che l'esame di una causa pendente presso un determinato tribunale sia irrimediabilmente compromesso, in modo che risulti necessario trasferire la

ne dello stato libero di fedeli ortodossi che hanno attentato il matrimonio civile, in *Periodica* 97 (2008) 65. Cf. anche i discorsi di F. DANEELS, tenuti durante le conferenze di Strasburgo del 27 novembre 2009 e di Tolosa del 23 novembre 2010 (finora non pubblicati).

²⁸ Cf. presso la Segnatura Apostolica: lettera del 15 luglio 2009, prot. n. 42858/09 VT.

²⁹ La traduzione è di chi scrive. Il testo originale recita: «Pro praesumpto habito quod Rev. Vicarius iudicialis virum conveniendum interrogare de facto nequit, quippe qui Ecclesiae orthodoxae in Romania assecla est ibique degit; eandemque ob causam processus in Foro Ecclesiastico in Romania sito de facto introduci nequit», presso la Segnatura Apostolica: decreto del 26 luglio 2008, prot. n. 41562/08 CP.

³⁰ Cf. G.P. MONTINI, *La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato libero di fedeli ortodossi che hanno attentato il matrimonio civile*, in *Periodica* 97 (2008) 47-98.

³¹ Va notato, quanto alle commissioni pontificie e alle proroghe di competenza, che rientra nelle attribuzioni della Segnatura Apostolica anche la facoltà di avocare a sé le cause, secondo quanto previsto dal can. 1417 CIC e 1059 CCEO (cf. ad es. prot. n. 38007/06 CP).

³² Cf. presso la Segnatura Apostolica, tra gli altri, prot. nn.: 36425/04CP, 38096/06 CP, 44869/11 CP e 44913/11CP.

causa pendente ad un altro tribunale per garantire la retta amministrazione della giustizia». ³³

4. CONCLUSIONI

Dopo aver cercato di presentare, per sommi capi, alcune questioni riguardanti le commissioni pontificie e le proroghe di competenza nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica, viste innanzitutto alla luce degli aspetti pratici, va evidenziata la presenza dell'elemento pastorale nell'attività della Chiesa nel campo giuridico, in particolare in quello del diritto processuale. Infatti, la Chiesa non è strettamente ancorata alle sue norme provenienti dal diritto positivo, ma per un giusto e ragionevole motivo, su richiesta di chi avesse interesse, può dispensare da esse. Ciò, di conseguenza, permette di venire incontro alle diverse aspettative dei fedeli che, proprio grazie all'intervento della Segnatura Apostolica, non di rado possono meglio e da più vicino seguire le loro cause di nullità matrimoniale oppure possono ottenere più velocemente la sentenza definitiva. È noto quanto sia vero il detto: *iustitia retardata est iustitia denegata*. La Segnatura Apostolica, quindi, affidando la causa ad un tribunale che garantisca l'accelerazione del processo o concedendo un'altra grazia, non soltanto difende ma anche promuove la giustizia, aiutando notevolmente, nello stesso tempo, «coloro che si rivolgono alla Chiesa, angosciati da situazioni dolorose, e soprattutto dal dubbio circa l'esistenza o meno di quella realtà dinamica e coinvolgente tutta la personalità di due esseri, che è il vincolo matrimoniale». ³⁴

PAWEŁ MALECHA

³³ F. DANEELS, *La prassi della vigilanza sui tribunali in senso stretto*, in P. A. BONNET e C. GULLO (a cura di), *La «Lex propria» del S. T. della Segnatura Apostolica*, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 250.

³⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana del 4 febbraio 1980*, n. 2, in AAS 72 (1989) 173.